Allegato 1 al Disciplinare di gara

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO U.E., EX ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE ENASARCO SITA IN ROMA, VIA ANTONIOTTO USODIMARE N. 29/31 E DEGLI EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI PER UN PERIODO DI 23 MESI DECORRENTI DAL 1° MAGGIO 2020 AL 31 MARZO 2022 – CIG: 81405019EE

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E FINALITA' DELLA GARA 3
ART. 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 3
SERVIZIO ORDINARIO VIGILANZA FISSA 3
SERVIZIO DI TELEVIGILANZA 4
SERVIZI AGGIUNTIVI 5
ART. 3 - RIDIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 6
ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO 6
ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 7
ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO E AMMONTARE DELL'APPALTO 8
ART. 7 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) 9
ART. 8 VERBALI DI INIZIO ATTIVITÀ, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE 9
ART. 9 INADEMPIENZE E PENALITA' 10
ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 11
ART. 11 SUBAPPALTO 12
ART. 12 SCIOPERO 13
ART. 13 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA 13
ART. 14 NORME REGOLATRICI 13

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E FINALITA' DELLA GARA

Il presente capitolato d'appalto disciplina l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, del servizio di televigilanza nello stabile di proprietà della Fondazione adibito a sede centrale, sito in Roma, in Via Antoniotto Usodimare 29/31 e degli eventuali servizi aggiuntivi secondo le modalità dettagliatamente descritte nel paragrafo "Descrizione delle attività" di cui all'art. 2 del presente capitolato, per un periodo di 23 mesi.

Si evidenzia che è escluso dall'ambito dell'appalto il pattugliamento notturno.

L'istituto appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi ed agli impianti. Conseguentemente, nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere dei locali e degli impianti da sorvegliare.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

SERVIZIO ORDINARIO VIGILANZA FISSA

In particolare, il servizio dovrà garantire lo svolgimento di attività di controllo accessi, svolte da guardie giurate in divisa ed armate – almeno 2 addetti per turno di lavoro - all'interno della portineria della Sede Centrale della Fondazione - e consistenti nell'esecuzione delle seguenti attività:

1) apertura (ore 6.00) e chiusura (ore 22.00) della sede, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali dell'anno, con esclusione delle giornate di sabato, nelle quali il servizio potrebbe essere richiesto come aggiuntivo. Tale attività è comprensiva di:

   - chiusura degli infissi,
   - apertura/chiusura luci,
   - apertura/chiusura delle serrande dell'autorimessa,
   - inserimento/disattivazione di sistemi di allarme (ove previsti),
   - consegna e custodia delle chiavi

2) servizio di regolazione e controllo dei flussi di accesso (personale, fornitori, visitatori, ecc.) e relativo accertamento, della loro identità mediante:

   – registrazione del tipo di documento di identificazione e orario di entrata;
   – ritiro e conservazione dei documenti presso la portineria della sede interessata per tutto il periodo di permanenza dei rispettivi titolari;
   – distribuzione del badge identificativo in dotazione presso la portineria per l'accesso di ospiti e personale esterno;
   – indicazione ai visitatori del piano e degli uffici di destinazione e delle sale riunioni;
   – preavviso telefonico al personale presso il quale i visitatori sono diretti;
   – riconsegna del documento e registrazione dell'orario di uscita;
   – utilizzo di strumenti informatici, del sistema di registrazione VAM Web in uso nell'Ente, di personal computer, sistemi di video scrittura, browser per internet, posta elettronica, principalmente al fine di consultare applicativi di base e contenitori d'informazioni;

3) ricezione di qualsiasi tipo di posta (corrispondenza ordinaria, raccomandate, telegrammi, pacchi, plichi postali) con immediato recapito della stessa presso la struttura competente preposta allo smistamento o ad altra struttura preventivamente individuata secondo gli indirizzi organizzativi dell'Ente;

4) inserimento e disinserimento degli allarmi secondo le modalità che saranno comunicate dagli uffici competenti;

5) coordinamento operativo con i referenti organizzativi, nominati dall'aggiudicatario al fine di garantire pronta risposta a situazioni di emergenza e/o ineludibile necessità.

6) comunicazione tempestiva al responsabile del Servizio e all'Ufficio Tecnico dell'Ente di eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie o di pericolo, nonché guasti agli impianti e apparecchiature;

7) azionamento, nelle situazioni di emergenza e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, dei segnali di allarme e similari, nonché attivazione, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, delle misure di primo intervento:

   - comunicazioni di emergenza tramite altoparlanti;
   - gestione del deflusso in caso di evacuazione;
   - verifica presenti in caso di emergenza;
   - pronto intervento in caso di incendio;
   - svolgimento delle attività di addetti antincendio previa formazione sulle relative procedure operative;
   - reset sistema antincendio mediante inserimento password in caso di necessità;
   - pronto intervento in caso di necessità di primo soccorso;
   - svolgimento delle attività di addetti al primo soccorso previa formazione sulle relative procedure operative;
   - pronto intervento in risposta a infortuni o malori;
   - svolgimento delle attività inerenti all'uso del defibrillatore previa formazione sulle relative procedure operative.

8) In caso di fermo dell'ascensore con persone in cabina esecuzione manovre cabina ascensore (locale macchine) previa formazione sulle relative procedure operative;

9) controllo degli accessi sia pedonali che carrabili dell'immobile/i al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate;

10) utilizzo di videocamere in dotazione dell'Ente per controllo accessi.

Tali attività dovranno essere attestate dal Fornitore con elaborazione di reportistica mensile, che riporti inizio e termine della prestazione e contenga la firma dell'addetto su appositi orologi di controllo che dovranno essere eventualmente installati all'interno della sede o su altro sistema, manuale o informatico, che dovrà essere posto a disposizione dalla Fondazione.

SERVIZIO DI TELEVIGILANZA

Il servizio richiesto consiste in un collegamento continuo tra la sede della Fondazione e la Centrale Operativa dell'Istituto, in grado di ricevere e gestire ogni segnalazione proveniente dalle centraline dell'impianto di sicurezza locale, nonché in un'attività di pronto intervento 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, da parte di personale specialistico competente.
Il servizio dovrà essere garantito costantemente, in particolare durante l'orario di chiusura della sede, nei giorni festivi ed in ogni altra circostanza in cui la sede stessa rimanga sprovvista del servizio di vigilanza ordinario. Il suddetto sistema di radio collegamento dovrà supportare la ricezione degli allarmi antincendio, furto ed antintrusione, nonché degli allarmi per c.d. "alta temperatura" segnalati presso la "Sala Elaborazione Dati" della sede di Roma della Fondazione e negli altri locali ove si reputi necessario tale presidio.
In caso di allarme, l'Istituto dovrà garantire un intervento nel minor tempo possibile, scegliendo l'itinerario più breve ed avvalendosi di personale specializzato in grado di intervenire in relazione ai diversi tipi dell'allarme stesso, rimuovendo le irregolarità che compromettono la sicurezza dello stabile.
Per gli allarmi di "alta temperatura" segnalati presso la "Sala Elaborazione Dati" del CED, l'Istituto dovrà prendere immediato contatto con i responsabili per la messa in sicurezza delle

apparecchiature elettroniche e provvedere all'intervento non oltre 30 minuti dall'allarme stesso.
Tale servizio dovrà essere attestato all'inizio ed al termine della prestazione attraverso l'utilizzo del sistema messo a disposizione dall'Impresa aggiudicataria, conforme all'offerta tecnica presentata dalla stessa in sede di gara.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Tali servizi si svolgono - su richiesta della Fondazione in aggiunta ai servizi ordinari - all'interno dei locali della Fondazione e potrebbero essere richiesti in qualsiasi giorno dell'anno. Sono articolati in:

1) richieste per un numero di ore aggiuntive a mezzo di una o più guardie giurate in divisa ed armate che potrebbero essere comprese sia durante il periodo notturno, sia nelle giornate prefestive e festive. I compiti assegnati agli addetti potrebbero riguardare:

- apertura degli uffici con disinserimento degli impianti di allarme per ingresso di impiegati della Fondazione o di persone espressamente autorizzate;
- apertura e chiusura delle uscite di sicurezza;
- accensione delle luci e della corrente elettrica nei quadri generali, siti al piano terra ed eventualmente agli altri piani;
- sorveglianza agli ingressi ed ai monitor installati nelle portinerie;
- sorveglianza durante le "grosse pulizie" o l'effettuazione di lavori di manutenzione all'interno delle sedi;
- sorveglianza del pubblico in genere;
- chiusura degli uffici con l'inserimento degli impianti di allarme.

2) richieste per un numero di ore aggiuntive a mezzo di una o più guardie giurate in divisa ed armate nei giorni feriali dell'anno in occasione dei rogiti che vengono organizzati in sede per lo più nella sala riunione del Servizio Patrimonio Immobiliare al 4°piano o in altra sala anche diversa dalla sala centrale, che verrà individuata a seconda del numero dei soggetti partecipanti.

3) richieste di 2 addetti in divisa aggiuntivi all'interno della Sede Centrale, da effettuarsi settimanalmente, nella giornata di accesso al pubblico prevista il martedì, con orario dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e in ogni caso secondo le esigenze della Fondazione. In relazione alla completa definizione del Progetto Mercurio l'attività prevista tenderà, nel periodo contrattuale, a diminuire sino ad esaurirsi completamente.

Tali servizi dovranno essere attestati dall'Istituto appaltatore con elaborazione di reportistica mensile, che riporti inizio e termine della prestazione e contenga la firma dell'addetto/i posta su appositi orologi di controllo che dovranno essere eventualmente installati all'interno della sede o su altro sistema, manuale o informatico, che dovrà essere posto a disposizione dalla Fondazione.

Trattandosi di servizi aggiuntivi, da prestare solo a fronte del manifestarsi di peculiari esigenze della Fondazione, le stesse non sono sempre programmabili in quanto non è possibile prevederne con certezza frequenza e quantità.

Tali attività saranno dunque svolte a seguito di specifica richiesta della Fondazione Enasarco che se possibile le indicherà a monte, in fase di definizione del Piano Operativo; viceversa le specifiche del servizio saranno definite di volta in volta. Tali tipologie di richieste pertanto potranno anche essere effettuate con un preavviso minimo o senza preavviso.

ART. 3 - RIDIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO

La Fondazione potrà richiedere, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento. Del pari, la Fondazione potrà richiedere di ampliare il servizio di vigilanza per acquisizione di nuovi locali, per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative. Le variazioni del corrispettivo in più o in meno per i motivi di cui al precedente comma andranno determinate secondo il numero di ore o frazioni di ora prestate o non prestate dalla/dalle guardie giurate nel corso del servizio in argomento, prendendo a riferimento la tariffa oraria ovvero il canone mensile.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere resi a mezzo di personale altamente specializzato, in possesso della qualifica formalmente riconosciuta di guardia particolare giurata, con inquadramento contrattuale nel livello IV previsto dal vigente CCNL, così da consentire l'effettuazione del servizio stesso con il ricorso a tutte le prerogative giuridicamente riconosciute alla qualifica medesima. La qualifica sarà verificata dagli organi competenti ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101.

Al fine di garantire la continuità dei livelli di servizio l'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, e pena la decadenza dell'affidamento, ad assumere tutto il personale (limitatamente alle GPG) attualmente impegnato nel servizio da almeno 6 mesi, mantenendo inalterati livelli di inquadramento ed anzianità di servizio del personale stesso.

Si specifica che le unità attualmente impiegate nel servizio di vigilanza, compresi i cambi turno, sono complessivamente n° 4 GpG inquadrate al IV° livello super del CCNL – Istituti di vigilanza privata, come di seguito indicato:

N° GPG	CCNL	LIVELLO	TIPO IMPIEGO	DATA ASSUNZIONE	SCATTI ANZIANITA'
1	Vigilanza privata	IV super	Full time	16/06/1993	6
1	Vigilanza privata	IV super	Full time	01/02/1990	6
1	Vigilanza privata	IV super	Full time	21/04/2000	6
1	Vigilanza privata	IV super	Full time	16/06/2007	3

Mentre per lo svolgimento dell'attività 3) dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 2 sono impiegate:

N° Operatori	CCNL	LIVELLO	TIPO IMPIEGO	DATA ASSUNZIONE	SCATTI ANZIANITA'
1	Vigilanza privata sezione servizi fiduciari	F	Intermittente	30/05/2018	0
1	Vigilanza privata sezione servizi fiduciari	D	Full time	01/11/2016	0

Per gli operatori del servizio di vigilanza delle sedi è comunque richiesto il possesso della seguente formazione specifica minima:

1. "corso antincendio" ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e D. Lgs. n. 81/2008 "rischio medio";
2. "corso di primo soccorso" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 "rischio categoria B/C" e al "corso BLS - D";
3. "corso di manovra degli ascensori - Manovra a mano" ai sensi dell'art. 15, comma 2, DPR 162/99.

La formazione richiesta dovrà essere posseduta dagli operatori alla data di avvio del servizio.

La formazione richiesta dovrà essere erogata da operatori qualificati, quali, a titolo esemplificativo, Istituti, Università, Scuole, Enti e/o Aziende, pubblici e privati, che eroghino formazione ovvero la cui attività di formazione sia chiaramente identificabile come finalità societaria/associativa.

All'atto della stipulazione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio l'appaltatore fornirà alla Fondazione:

- Elenco analitico dei nominativi del personale adibito al servizio;
- Copia dei curricula del personale inserito nell'elenco di cui al punto precedente;
- Copia di tutti gli attestati dei corsi di formazione sostenuti dal personale da dove siano chiaramente riconoscibili la natura e gli argomenti oggetto di formazione, nonché l'Istituto, Ente, Scuola od Azienda presso cui la stessa è stata sostenuta;
- Copia delle nomine di Guardia Particolare Giurata del personale ricoprente tale qualifica (in corso di validità).

Tutto il materiale richiesto dovrà essere rilasciato in copia conforme autocertificata dal legale rappresentante della società aggiudicataria. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto prodotto, dichiarato ed autocertificato dall'appaltatore.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, nel pieno rispetto di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente Capitolato e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero, di persona responsabile a ciò espressamente delegata. All'uopo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore si impegna, salvo casi di forza maggiore, a mantenere lo stesso team indicato all'atto dell'offerta per tutta la durata dell'appalto. Le sostituzioni, salvo casi di forza maggiore, dovranno essere effettuate tramite il personale indicato nel team all'atto dell'offerta.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla fornitura ed alla manutenzione di tutte le risorse, le reti, i sistemi e le dotazioni — ivi comprese le lampade portatili e i sistemi di monitoraggio-controllo manuali od informatici, ecc. — comunque necessari per l'espletamento delle prestazioni richieste.

La Fondazione si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'appaltatore è inoltre responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del servizio.

Eventuali danni arrecati dall'appaltatore, durante l'espletamento del servizio, dovranno essere riparati o risarciti direttamente dall'appaltatore, che con la firma del contratto esonera la Fondazione Enasarco da qualsiasi responsabilità a riguardo.

A tal fine l'appaltatore si obbliga alla stipulazione di un'apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque

arrecati nello svolgimento del servizio, con un massimale di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) per sinistro. Copia del certificato di assicurazione sarà trasmesso alla Fondazione, entro la data di stipula del contratto d'appalto ovvero, in caso di anticipazione del servizio, prima dell'avvio del servizio stesso. Il Certificato di assicurazione dovrà avere una durata di almeno 3 mesi superiore a quella della durata del contratto.

È a totale carico dell'appaltatore ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

L'appaltatore con la firma del contratto, ovvero in caso di anticipazione del servizio prima dell'avvio dello stesso, si obbliga altresì:

- a comunicare preventivamente alla Fondazione le generalità del personale che sarà impiegato nei servizi e trasmettere copia di tutti gli attestati dei corsi di formazione sostenuti dal personale stesso, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni intervenute durante il periodo contrattuale;

- ad assicurare una struttura ed organizzazione adeguata a consentire la pronta sostituzione del personale che, a qualsiasi titolo, abbia necessità di essere sostituito nel proprio turno operativo, nel tempo massimo di 60 minuti dall'avvenuta conoscenza dell'evento;

- a sostituire con immediatezza ed a semplice richiesta della Fondazione il personale non gradito;

- ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di postazione, servizio e ruolo degli addetti per sopraggiunte necessità urgenti.

Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sarà a carico dell'Appaltatore, il quale, inoltre, si assume le responsabilità per i fatti negativi che possono derivare alla Fondazione dal comportamento dell'Appaltatore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

L'aggiudicatario si obbliga a inquadrare ed a retribuire il proprio personale con livello retributivo adeguato al servizio da rendere, determinato sulla base del CCNL di categoria osservando tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale, nonché i contratti collettivi di lavoro della categoria, nazionali e locali, con riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, anche se non iscritte a sindacati di categoria. L'aggiudicatario si obbliga inoltre ad assolvere tutti gli oneri concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Lo stesso si obbliga altresì al pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla vigilanza sanitaria ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e di ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) si rimanda a quanto specificato al successivo art. 5 del presente Capitolato.

Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sarà a carico dell'appaltatore, il quale inoltre si assume le responsabilità per gli eventuali fatti negativi che possano derivare alla Fondazione dal comportamento dell'appaltatore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo sarà sanzionabile ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 23 non rinnovabili, a decorrere dal 01.05.2020 al 31.03.2022. La Fondazione si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza penalità. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 20 giorni.

L'importo complessivo a base d'asta ammonta ad euro 365.000,00 - oltre Iva di legge per euro 80.300,00 per un ammontare complessivo euro 445.300,00 non oltrepassabile, di cui oneri per la sicurezza come sotto indicati.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad euro 4.000,00 oltre Iva.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice il costo per la mano d'opera incide per euro 274.606,00, rispetto all'importo a base d'asta.

La Fondazione corrisponderà al soggetto aggiudicatario il corrispettivo dovuto per i servizi effettivamente resi, computato sulla base dei costi offerti in sede di gara.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) resta a carico della Fondazione.

Con l'accettazione del pagamento l'impresa appaltatrice riconoscerà che l'importo è a totale soddisfazione del suo credito

ART. 7 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

La Fondazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preventivo (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008; tale documento potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. L'eventuale proposta, soggetta a valutazione da parte della Fondazione stessa, dovrà essere formulata dall'aggiudicatario anteriormente alla stipula del contratto e, in ogni caso, non potrà comportare l'aumento dell'importo previsto dal presente capitolato per gli oneri di sicurezza.

ART. 8 VERBALI DI INIZIO ATTIVITÀ, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE

Per l'attivazione del servizio, la Fondazione redigerà un verbale di inizio attività, in collaborazione con l'aggiudicatario, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione del servizio, nel quale dovrà essere dato atto della data di attivazione, nonché dei nominativi delle risorse coinvolte. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti entro i termini massimi che verranno comunicati dalla Fondazione al momento della convocazione per l'inizio attività, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il documento di avvio dei servizi, in via indicativa e non esaustiva, dovrà contenere:

1. i nominativi dei responsabili del servizio, con i rispettivi recapiti e numeri telefonici; il DEC nominato dall'aggiudicatario dovrà tenere ogni contatto per ricevere richieste ed istruzioni attinenti allo svolgimento del servizio;

2. un recapito telefonico sempre attivo in caso di assenza del responsabile del servizio e da utilizzare in ipotesi di urgenze, da poter eventualmente utilizzare anche per giorni non lavorativi ed orari non lavorativi;

3. l'elenco dei soggetti adibiti al servizio, le cui eventuali variazioni andranno comunicate tempestivamente e comunque prima dell'avvio all'espletamento del servizio, con autorizzazione della Fondazione.

4. Il dettaglio del Piano Operativo delle Attività.

La Fondazione provvederà ad effettuare le verifiche di conformità in corso d'opera dei servizi compiuti, propedeutiche all'emissione dei codici entrata merci. Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, verrà effettuata l'attestazione di regolare esecuzione della vigente normativa.

L'appalto è soggetto a verifica di conformità finale, in base alle risultanze di detta verifica finale, al termine del rapporto contrattuale e dopo l'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti della Fondazione, si procederà allo svincolo delle garanzie. L'esito favorevole della verifica di conformità finale non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità su vizi o difetti riscontrati in fase di verifica di conformità finale.

ART. 9 INADEMPIENZE E PENALITA'

Sull'importo del compenso spettante all'Appaltatore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Fondazione a titolo di penale per inadempienze, ovvero, per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente per contributi previdenziali e relativi accessori, il pagamento delle fatture sarà subordinato in ogni caso alla regolarizzazione degli stessi. E' fatto salvo, comunque, il diritto della Fondazione di trattenere, sulle somme dovute all'Appaltatore, gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori.

Qualora dal controllo delle presenze degli addetti al servizio la Fondazione riscontrasse parziali mancate prestazioni l'Appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non compiute, salva la facoltà della Fondazione di procedere, in caso di ripetitività, all'applicazione delle penali, come precisato più avanti.

L'Appaltatore sarà sottoposto ad una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale, risultante in fattura, che sarà trattenuto per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata e contestata nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui dal controllo delle presenze degli addetti al servizio siano state rilevate e contestate nel corso di ciascun mese più di due mancate o ridotte prestazioni di intervento durante l'espletamento del servizio, si procederà all'applicazione di una penale nella misura sopra indicata.

Qualora ciò dovesse protrarsi per più di quattro mesi, oltre l'applicazione della penale sopra indicata, la Fondazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e con le conseguenze di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Qualora nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, il disservizio dovesse causare un ritardo all'inizio delle attività lavorative a causa dell'impossibilità di accedere alla sede da parte dei dipendenti o del pubblico, e ciò comporti per la Fondazione un danno di particolare rilevanza, all'Appaltatore sarà addebitata oltre alla penale di cui sopra la spesa per il danno ricevuto in misura pari al corrispondente valore determinato dal complessivo numero di ore e frazioni di ora che il personale dipendente non è stato in grado di effettuare, salva restando ogni altra azione o ragione per l'eventuale maggior danno subito.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.

Dopo la sesta inadempienza la Fondazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'esecuzione dei servizi in danno dell'Appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il

risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Fondazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazione di ore non prestate corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'Appaltatore la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva restando ogni altra azione o ragione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, la Fondazione ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, le misure indicate nei commi precedenti.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

I corrispettivi dei servizi sono determinati sulla base dei prezzi unitari/canoni offerti in sede di gara, per ogni tipologia di servizio, che si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
La fatturazione dei servizi specificati all'art. 2 del presente Capitolato avverrà mensilmente, le fatture dovranno specificare le seguenti attività:

Servizio ordinario vigilanza fissa

- calcolo orario delle prestazioni effettivamente svolte, moltiplicato per la tariffa oraria offerta in sede di gara;

Servizio di televigilanza

- applicazione del canone mensile offerto in sede di gara per il servizio di televigilanza;

Servizi Aggiuntivi

<u>vigilanza aggiuntiva notturno/prefestivo/festivo</u>
- calcolo orario delle prestazioni effettivamente svolte, nel periodo notturno o nei giorni prefestivi e festivi, moltiplicato per la tariffa oraria offerta in sede di gara;

<u>vigilanza aggiuntiva rogiti</u>
- calcolo orario delle prestazioni effettivamente svolte nel giorno richiesto moltiplicate per la tariffa oraria offerta in sede di gara;

<u>vigilanza aggiuntiva nella giornata di ricevimento del pubblico</u>

- calcolo orario delle prestazioni effettivamente svolte, moltiplicato per la tariffa oraria offerta in sede di gara.

Le singole voci di servizio ed i relativi importi, dovranno essere specificati separatamente in fattura. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni data fattura fine mese.
Ogni fattura dovrà pervenire alla Fondazione in forma elettronica, secondo quanto stabilito dalla Legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità di funzionamento definite dal Decreto Ministeriale 03/04/2013, n. 55.
La Fondazione aderisce alla scissione IVA (split payement ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72).
Il "codice Ufficio" al quale indirizzare la fattura è il seguente: Servizio Bilancio Ufficio Gare Beni e Servizi - **9CO46B**

ART. 11 SUBAPPALTO

1. Qualora l'appaltatore si avvalga in sede di offerta della facoltà di subappaltare l'esecuzione dei servizi per un importo non superiore al 40% dell'importo contrattuale, deve rispettare l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e le seguenti condizioni:

a) l'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività;
b) i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate;
c) l' appaltatore si impegna a depositare presso la Fondazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei servizi oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Fondazione non autorizzerà il subappalto.

2. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Fondazione procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

3. L' appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal Codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 e successive modificazioni.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

5. L' appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Fondazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. L' appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato e nel Contratto.

11. Ai sensi dell'art.105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.105 del D.lgs. n. 50/2016.

13. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Fondazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

14. La Fondazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui la ditta subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui la ditta subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

15. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, e dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e dei successivi regolamenti.

ART. 12 SCIOPERO

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, la Fondazione opererà sul compenso mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. L'Istituto si obbliga a comunicare alla Fondazione con i mezzi più tempestivi possibili (per telegramma o tramite telefax), almeno 24 ore prima dall'orario di inizio dello sciopero, le modalità dello sciopero stesso.

ART. 13 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi dell'articolo 1671 c.c., la Fondazione Enasarco può recedere dal contratto, con preavviso di 20 giorni, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, in tal caso, si riconoscerà all'appaltatore solo i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la Fondazione Enasarco ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: a) qualora l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto; b) nei casi previsti all'art. 7; c) inosservanza reiterata, dopo due diffide scritte, delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto; e) espressa violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti a norma di quanto previsto dall'art. 3, Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

In ogni caso non potrà intendersi rinuncia alla risoluzione la mancata contestazione di precedenti inadempimenti e/o inosservanze.

ART. 14 NORME REGOLATRICI

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dalle disposizioni della documentazione di gara tutta;
- dalle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente capitolato prestazionale.

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale